

EMENDAMENTO

ART. 12

I Relatori

12.100

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a) premettere la seguente:

0a) all'articolo 4, comma 1, la lettera c-bis) è sostituita dalla seguente: "c-bis) il vice Presidente, se nominato.";

b) Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) all'articolo 7, dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

«4-bis. Il Presidente nomina un Vicepresidente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento e svolge le funzioni delegategli dal Presidente.

4-ter. Il Vicepresidente è scelto tra le medesime categorie di soggetti di cui al comma 1. L'incarico del Vicepresidente cessa con la nomina del nuovo Presidente. Il Vicepresidente può essere confermato per una sola volta. Se dipendente pubblico o docente universitario, per l'intera durata dell'incarico, se svolto a tempo pieno, è collocato nella posizione di fuori ruolo, di aspettativa o di comando, secondo i rispettivi ordinamenti. Ove l'incarico non sia a tempo pieno, è svolto conformemente ai rispettivi ordinamenti di appartenenza, senza collocazione in una delle predette posizioni»;

c) Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente: b-bis) all'articolo 8, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il Segretario generale è nominato, sentito il Presidente, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro della pubblica amministrazione a tal fine delegato, ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Conseguentemente, la dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri è aumentata di una unità dirigenziale di livello generale. Il Segretario generale dura in carica quattro anni e può essere confermato.»;

d) al comma 1, dopo la lettera e), sono inseriti i seguenti:

«e-bis) all'articolo 14, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente: «1-ter. Il Vicepresidente, se dipendente di pubbliche amministrazioni o docente universitario, ove l'incarico non sia svolto a tempo pieno, conserva il trattamento economico in godimento, incrementato da un'indennità di carica stabilita con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Ove l'incarico sia svolto a tempo pieno, compete un trattamento economico con le modalità di cui al periodo precedente. Per la figura del Vicepresidente è autorizzata la spesa di 150.362 euro per l'anno 2022 e di 301.263 euro annui a decorrere dall'anno 2023»

e-ter) il comma 1-bis dell'articolo 14 del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178 è abrogato.»

e) al comma 3, sostituire le parole "lettere b), c) ed e)" con le seguenti "lettere c), e) ed e-bis)"

f) al comma 3 aggiungere in fine il seguente periodo: “Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, lettere 0a), b-bis) ed e-ter), quantificati in euro 330.536,92, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190.”;

g) dopo l’articolo 12 inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Misure urgenti per la realizzazione di ulteriori percorsi di formazione per l’integrazione interdisciplinare fra il mondo accademico, la formazione e la ricerca nel settore della Pubblica amministrazione)

1. Al fine di sviluppare ulteriori percorsi di formazione che favoriscano l’integrazione interdisciplinare fra il mondo accademico, la formazione e la ricerca nel settore della Pubblica amministrazione, nonché di integrare il sistema della formazione universitaria, post universitaria, della ricerca e quello dell’accesso sempre più qualificato nella Pubblica amministrazione, la Scuola Nazionale dell’Amministrazione può prevedere nella propria offerta formativa l’erogazione anche di Corsi di alta formazione e di perfezionamento post lauream.

2. La Scuola Nazionale dell’Amministrazione, previo accreditamento ai sensi del decreto ministeriale 14 dicembre 2021, n. 226, anche in deroga al requisito di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), relativamente al numero minimo di docenti per la formazione del collegio del dottorato, comunque non inferiore a sei, individuati anche tra professori universitari sulla base di una convenzione con l’Ateneo di appartenenza secondo le modalità, in quanto compatibili, di cui all’art. 6, comma 11, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, può altresì emanare bandi per corsi di dottorato in Scienze della Pubblica amministrazione, e in favore di un massimo di otto candidati, fino al raggiungimento, a regime, di un numero di frequentatori non superiore a trentadue unità.»

Relazione illustrativa

L’emendamento interviene sulla governance della SNA apportando modificazioni al d. lgs 178/2009.

In primo luogo, la misura attraverso le lettere a), c) e d), capoverso e-ter) dell’emendamento costituisce il completamento dell’introduzione della figura del vice Presidente SNA, con un’accentuazione e un potenziamento del ruolo di governance. Conseguentemente, la figura del segretario generale – vertice della Scuola sul versante amministrativo e gestionale - viene ricondotta nell’ambito della dotazione organica dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

In secondo luogo, nel confermare la previsione che venga istituita la figura di un Vicepresidente da scegliere tra le medesime categorie di soggetti indicate per la scelta del Presidente e che possa essere confermato per una sola volta, si dispone attraverso la lettera b) che il Vicepresidente cessi dall’incarico con la nomina del nuovo Presidente, e non più quindi contestualmente alla cessazione dell’incarico di Presidente che l’ha nominato, al fine di assicurare una continuità nella direzione della Scuola nell’ipotesi di cessazione del suo Presidente e sino alla nomina del nuovo.

Attraverso la lettera b), si prevede inoltre, la possibilità del collocamento nella posizione di fuori ruolo, di aspettativa o di comando, per l'intera durata dell'incarico, qualora la scelta dovesse ricadere su un dipendente pubblico o un docente universitario. Qualora il Vicepresidente non sia collocato nelle predette posizioni si prevede che possa comunque svolgere il relativo incarico conformemente ai rispettivi ordinamenti di appartenenza. In tale ultima ipotesi, il conferimento dell'incarico potrà avvenire quindi previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza secondo la disciplina rispettivamente prevista per i dipendenti pubblici dall'art. 53 d.lgs. n. 165 del 2001, ovvero per i professori universitari dall'art. 6, comma 10, l. n. 240 del 2010. L'alternatività tra collocamento nella posizione di fuori ruolo, di aspettativa o di comando, per l'intera durata dell'incarico e regime autorizzatorio, è altresì prevista anche al fine di assicurare una conformità di trattamento con gli "altri soggetti parimenti dotati di particolare e comprovata qualificazione professionale" che, ai sensi dell'art. 7, comma 1, d.lgs. n. 178 del 2009, possono assumere la carica di Presidente, e quindi ora anche di Vicepresidente, e per i quali non è invece previsto alcun obbligo di status. Del resto, il collocamento nella posizione di fuori ruolo, di aspettativa o di comando, per l'intera durata dell'incarico, non risulta una soluzione sempre necessaria atteso che il Vicepresidente non potrebbe mai, in ogni caso, subentrare nella legale rappresentanza dell'Ente, ma semmai (se richiesto) nell'esercizio delegato della funzione della rappresentanza legale che, come noto, rimane sempre e comunque in capo al delegante e mai al delegato.

La lettera d), capoverso e-ter) sopprime la disposizione relativa al trattamento economico del Vicepresidente, alla luce della modifica operata con la lettera d) capoverso e-bis) che introduce il comma 1-ter dell'articolo 14 del dlgs 178/2009 quale norma dedicata specificatamente al trattamento economico del Presidente, del Segretario generale, nonché dei responsabili di settore, al precipuo fine di assicurare una maggiore uniformità nella disciplina del trattamento economico anche sotto il profilo del collocamento normativo in un unico contesto. Al medesimo fine di assicurare un'uniformità con la disciplina già contenuta al citato art. 14, si sono eliminati tutti i riferimenti a somme, demandandosi più correttamente la relativa determinazione ai decreti attuativi, come accade per il Presidente e per il Segretario generale nella norma originaria (d.lgs. 178 del 2009).

Infine, con la proposta di modifica alla lettera g) (inserimento dell'art. 12-bis al dlgs 178/2009) si prevede che la Scuola nazionale dell'amministrazione possa autonomamente, all'interno della sua attuale offerta formativa, erogare anche una didattica dottorale e post laurea, al fine di rispondere all'esigenza di sviluppare, valorizzare e integrare ulteriori percorsi di formazione che favoriscano l'integrazione interdisciplinare fra il mondo accademico, la formazione e la ricerca nel settore della Pubblica amministrazione, nonché di integrare il sistema della formazione universitaria, post-universitaria, della ricerca e quello dell'accesso sempre più qualificato nella Pubblica amministrazione anche al fine di delineare un nuovo modello di dirigente pubblico. Ciò anche al precipuo scopo di implementare la competitività della Scuola nazionale dell'amministrazione anche a livello internazionale, e specificatamente in conformità con l'assetto di alcune Scuole dell'amministrazione pubblica presenti in alcuni ordinamenti degli Stati membri dell'Unione europea (Francia e Spagna, ad esempio) presso le quali sono istituiti ed erogati corsi di dottorato in Scienze dell'Amministrazione Pubblica. Il riconoscimento alla Scuola nazionale dell'amministrazione, dunque, anche di tale possibilità, non soltanto consentirebbe di attivare autonomamente un corso dottorale preordinato all'elevata formazione post-laurea in Scienze dell'amministrazione con la

finalità di creare figure professionali di elevata qualificazione in questo specifico settore secondo un livello di standard non inferiore a quello riscontrabile in altri Stati membri dell'Unione europea, ma risulterebbe altresì perfettamente coerente con la missione da tempo normativamente riconosciuta alla Scuola nazionale dell'amministrazione. L'art. 2, d.lgs. n. 178 del 2009, infatti, prevede che la Scuola svolga attività di formazione post-laurea di eccellenza per i dipendenti pubblici, con il supporto di analisi e di ricerca, anche al fine di promuovere e sostenere l'internazionalizzazione della pubblica amministrazione nella sua capacità di interagire con le amministrazioni di altri Paesi.

Alla Scuola nazionale dell'amministrazione, configurandosi quale istituzione che rilascia anche titoli equipollenti al titolo di dottore di ricerca, ai sensi dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, si dovranno quindi applicare, in forza di quanto previsto dall'art. 3, c. 3, d.m. n. 226 del 2021, le procedure e i requisiti di accreditamento dei corsi sanciti da quest'ultimo regolamento. La predetta Scuola potrà pertanto emanare bandi, anche in convenzione con Università, per corsi di dottorato in Scienze della Pubblica amministrazione, in particolare a favore di un massimo di otto candidati per la durata di tre anni estensibili a quattro, fino al raggiungimento, di un numero di frequentatori non superiore a trentadue unità.

Relazione tecnica

Con riferimento alle lettere a), c) e d), capoverso e-ter) dell'emendamento, si fa presente che gli oneri lordo amministrazione, per il ripristino di una posizione dirigenziale di livello generale nell'ambito della dotazione organica della presidenza del Consiglio dei Ministri, sono quantificati in euro 330.536,92, tenendo conto delle componenti retributive di parte fissa e variabile, ivi compresa la retribuzione di risultato. Si allega il dettaglio delle citate componenti retributive.

Quanto alle altre modificazioni, si segnala che la disposizione vigente istituisce la figura del Vicepresidente il cui incarico è legato a quello del Presidente che lo nomina. Il Vicepresidente lo sostituisce in caso di assenza o impedimento e svolge le eventuali funzioni delegategli dal Presidente. Tale disposizione, come già previsto, comporta che la SNA debba corrispondere un apposito trattamento economico e il relativo onere trova copertura nell'ambito del bilancio autonomo della Scuola, che presenta le necessarie disponibilità. Per una quantificazione, si rappresenta che l'onere massimo complessivo a regime, da sostenersi a decorrere dall'anno 2023, è pari a euro 301.262,83. La stima è stata formulata sulla base del trattamento economico più elevato riconoscibile alle figure tra cui può essere scelto il Vicepresidente (comma 1, art. 7, del d.lgs. 178/2009). Tenuto conto che la nomina di Vicepresidente potrà verosimilmente essere effettuata non prima del 1° luglio 2022, ne deriva per l'anno 2022 un onere pari a euro 150.361,42.

Si rileva che sotto il profilo del trattamento economico, l'introdotta previsione della possibilità di avvalersi del regime autorizzatorio, in alternativa allo svolgimento dell'incarico a tempo pieno con collocamento nella posizione di fuori ruolo, di aspettativa o di comando, per l'intera durata dell'incarico stesso, consentirebbe inoltre un ulteriore risparmio di spesa, atteso che il dipendente pubblico o il docente universitario, se si optasse per tale evenienza, conserverà il trattamento economico in godimento, incrementato soltanto da un'indennità di carica (senza alcun ulteriore riferimento nella norma a rimborsi di varia natura) che dovrà rispettare comunque i limiti della

copertura prevista in caso di retribuzione stipendiale conseguente al collocamento nelle predette posizioni ed essere, in ogni caso, non superiore a 100.000 euro.

In relazione alla modifica operata dalla lettera g), si prevede che la Scuola nazionale dell'amministrazione possa autonomamente erogare anche una didattica dottorale, al termine della quale si consegue il titolo di Ph.D., equivalente a quello conseguito con i corsi di dottorato delle Università italiane, prevedendo altresì la possibilità che nella propria offerta formativa, si possano anche erogare Corsi di alta formazione e Perfezionamento post lauream. Tutto ciò coerentemente con la missione normativamente da tempo riconosciuta alla Scuola, che ai sensi degli artt. 2 e 3, d.lgs. n. 178 del 2009.

In relazione ai profili finanziari relativi alla previsione che la Scuola nazionale dell'amministrazione possa autonomamente, all'interno della sua attuale offerta formativa, erogare anche una didattica dottorale e post lauream, si provvede attraverso lo stanziamento previsto per la Scuola nazionale dell'amministrazione. Ad oggi la Scuola può contare sulla seguente dotazione stabile di personale docente e ricercatore per l'espletamento delle attività istituzionali di cui al d.lgs. 178/2009 in materia di didattica e ricerca. Nello specifico dispone di 34 docenti (nelle varie tipologie) e di 9 ricercatori (nelle varie tipologie).

Per le esigenze della Scuola, con specifico riferimento all'attività inerente il Collegio di dottorato, si ritiene opportuno evidenziare che i docenti potranno anche essere individuati tra professori universitari sulla base di una convenzione con l'Ateneo di appartenenza secondo le modalità, in quanto compatibili, di cui all'art. 6, comma 11, della legge 30 dicembre 2010, n. 240. La funzione della norma è abilitativa e non determina effetti finanziari diretti. Si conferma quindi la sostenibilità della disposizione e la circostanza che non generi nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

EMENDAMENTO

ARTICOLO 16

I Relatori

16.100

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

- a) dopo le parole: “investimenti comunali” inserire le seguenti: “e di quelli destinati al Corpo nazionale dei vigili del fuoco”;
- b) dopo le parole: “del Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale per la finanza locale” inserire le seguenti: “e del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile - Direzione centrale per le risorse logistiche e strumentali;
- c) sostituire la parola: “20” con la seguente: “30”.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: “pari ad euro 435.422 per l’anno 2022 e a euro 870.843 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026” con le seguenti: “pari a euro 653.132 per l’anno 2022 e a euro 1.306.264 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026”.»

Relazione illustrativa

La presenta proposta emendativa è finalizzata a reperire le risorse umane (n. 10 unità) strettamente necessarie a mettere in condizione le strutture del Dipartimento dei vigili del fuoco di portare a buon fine la realizzazione dei progetti inseriti nel PNRR, garantendo la massima trasparenza e la necessaria speditezza di tutte le fasi tecnico - amministrative delle procedure di progettazione, di effettuazione delle gare, di nomina delle commissioni di aggiudicazione nel rispetto della rotazione degli incarichi, di sorveglianza e collaudo delle forniture, di liquidazione e ordinazione dei pagamenti, nonché di tutte le attività di monitoraggio e rendicontazione, ivi compresa anche la gestione di eventuale contenzioso.

Si tratta di un impegno di assoluta straordinarietà che andrà ad impattare su una situazione già gravemente deficitaria in termini di personale in servizio, che avrà una durata complessiva non eccedente quella di attuazione dei progetti e comunque il termine del 31 dicembre 2026.

Infatti, nell’ambito di tali progetti, è stato inserito quello di “Rinnovamento parco automezzi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con l’introduzione di 3800 veicoli elettrici e veicoli alimentati a gas biometano per i servizi istituzionali, utilizzati nei centro urbani e nelle sedi aeroportuali, con le relative stazioni di ricarica”, che fa capo esclusivamente al Dipartimento dei vigili del fuoco. Tale progetto fa riferimento alla “rivoluzione verde e transizione ecologica” mediante la decarbonizzazione per una mobilità ecosostenibile nel trasporto terrestre per un importo complessivo di 424 milioni di euro necessari per l’acquisizione di 3500 veicoli operativi leggeri per i centri urbani, 100 mezzi operativi pesanti per le città metropolitane e 200 mezzi operativi speciali per le sedi aeroportuali aeroporti. Sono, inoltre, previste 800 stazioni di ricarica dislocate presso le sedi di

servizio che dovranno essere collegate con impianti fotovoltaici, il cui finanziamento è stato inserito nelle leggi dei fondi pluriennali e quindi da coordinare con le iniziative previste dal PNRR. Ciò comporterà la contemporanea attivazione delle relative procedure in tutto il territorio nazionale e la predisposizione di almeno sei lotti di lavori e forniture. L'investimento determinerà una riduzione annuale delle emissioni di CO2 pari a 10.000 tonnellate.

Altro progetto del Ministero dell'interno, cui partecipa il Dipartimento dei vigili del fuoco, riguarda la transizione digitale delle pubbliche amministrazioni centrali, attraverso la reingegnerizzazione dei sistemi informatici al fine di rendere un servizio "user friendly" ai cittadini e web orientato, reingegnerizzazione finalizzata a fornire più efficaci e tempestivi servizi nell'ottica della massima trasparenza grazie all'integrazione con le infrastrutture abilitanti quali AppIO, Servizio Pubblico di Connettività, PagoPA ed altre app specifiche. Tale progetto prevede la spesa di complessivi 107 milioni di euro.

L'esigenza di celerità sottesa alla realizzazione dei progetti del PNRR - in correlazione con la stringente tempistica definita per il loro completamento - rende assolutamente necessario assicurare la capacità tecnico-amministrativa delle strutture centrali del Dipartimento direttamente impegnate a tal fine, che, come sopra evidenziato, già soffrono di una cronica carenza di personale.

Queste nuove attività, che si connotano non solo per i tempi ristretti di realizzazione, ma anche per la loro complessità e specificità connesse ad un accentuato livello di innovazione tecnologica, vanno ad aggiungersi ad un carico di lavoro "ordinario" cui si fa fronte con il personale attualmente in servizio, sottodimensionato rispetto agli organici teorici e con un'età media alta.

Relazione tecnica

Costi relativi alle ulteriori assunzioni, a tempo determinato, di 10 unità di personale, da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1m

È stata applicata una riduzione di sei mesi per l'annualità 2022 atteso il decorso della prima parte dell'anno e i tempi necessari allo svolgimento delle procedure assunzionali.

Pertanto, a fronte di un onere pari ad euro 435.422 per l'anno 2022 e a euro 870.843 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 relativo all'assunzione delle prime 20 unità, l'onere complessivo – con l'aggiunta di quello per le ulteriori 10 unità, come sopra evidenziato in tabella – ammonta a euro 653.132 per l'anno 2022 e a euro 1.306.264 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.

17.0.100

AS 2598

Emendamento

Art. 17

I Relatori

[allegati ommissis]

Dopo l'articolo 17 inserire il seguente:

«Art. 17-bis

(Misure di potenziamento per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ed economico-finanziaria e per la lotta attiva agli incendi boschivi, per la rideterminazione degli organici delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, nonché autorizzazione all'assunzione)

1. Al fine di potenziare gli interventi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ed economico-finanziaria e quelli finalizzati alla lotta attiva agli incendi boschivi, sono rideterminati gli organici delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.
2. Per l'attuazione delle finalità di cui al comma 1, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a. il comma 961 è sostituito dal seguente: “961. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 961-bis, 961-ter, 961-quater, 961-quinquies, 961-sexies e 961-septies, un fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2022, 14,5 milioni di euro per l'anno 2023, 31 milioni di euro per l'anno 2024, 50 milioni di euro per l'anno 2025, 62 milioni di euro per l'anno 2026, 68,5 milioni di euro per l'anno 2027, 71 milioni di euro per l'anno 2028, 74 milioni di euro per l'anno 2029, 77 milioni di euro per l'anno 2030, 79 milioni di euro per l'anno 2031 e 106 milioni di euro a decorrere dall'anno 2032. Un importo non superiore al 5 per cento delle predette risorse è destinato alle relative spese di funzionamento.”;
 - b. dopo il comma 961, sono inseriti i seguenti:

“961-bis. Per le esigenze di potenziamento degli organici della Polizia di Stato:

 - a) la tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni, è sostituita dalla tabella A di cui all'allegato 10 annesso alla presente legge;
 - b) la tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e successive modificazioni, è sostituita dalla tabella A di cui all'allegato 11 annesso alla presente legge;
 - c) alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, nella colonna relativa ai posti di qualifica, alla riga relativa alle qualifiche di medico superiore e medico capo, dopo la parola "185" sono aggiunte le seguenti: "(190 a decorrere dal 31 dicembre 2025)";
 - d) le modifiche alle dotazioni organiche previste per le qualifiche di primo dirigente, di vice questore e di vice questore aggiunto ai sensi della lettera a) del presente comma sono effettuate gradualmente, nei limiti degli stanziamenti di bilancio di cui al comma 961, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con cui è conseguentemente rielaborato, entro l'anno 2022, il piano programmatico pluriennale adottato in data 20 maggio 2021, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera ii), n. 7), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e successive modificazioni. Nello stesso piano programmatico pluriennale contenuto nel decreto di

cui al primo periodo della presente lettera è riportato, altresì, il complesso delle modificazioni delle dotazioni organiche di cui alle lettere a), b) e c).

961-ter. Per le esigenze di potenziamento degli organici dell'Arma dei carabinieri, al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'articolo 800, al:
 - 1) comma 1, la parola "4204" è sostituita dalla seguente: "4.537";
 - 2) comma 4, la parola "60.617" è sostituita con la seguente "60.653".
- b) al comma 3 dell'articolo 666 la parola "ventinovesimo" è sostituita dalla seguente: "ventiseiesimo";
- c) l'articolo 823 è sostituito dal seguente: "*1. Le dotazioni organiche complessive per i gradi di generale e colonnello sono le seguenti: a) generali di corpo d'armata: 11; b) generali di divisione: 29; c) generali di brigata: 96; d) colonnelli: 538.*";
- d) a decorrere dal 1° gennaio 2022, lo Specchio B del Quadro I della Tabella 4 è sostituito dallo Specchio B del Quadro I della Tabella 4 di cui all'allegato 12 annesso alla presente legge;
- e) dopo lo Specchio B del Quadro I della Tabella 4 è inserito lo specchio B-bis del Quadro I della Tabella 4 di cui all'allegato 13 annesso alla presente legge;
- f) lo Specchio C del Quadro I della Tabella 4 è sostituito dallo Specchio C del Quadro I della Tabella 4 di cui all'allegato 14 annesso alla presente legge;
- g) a decorrere dal 1° gennaio 2022, dopo lo Specchio A del Quadro II della Tabella 4 è inserito lo specchio A-bis del Quadro II della Tabella 4 di cui all'allegato 15 annesso alla presente legge;
- h) lo Specchio B del Quadro II della Tabella 4 è sostituito dallo Specchio B del Quadro II della Tabella 4 di cui all'allegato 16 annesso alla presente legge;
- i) a decorrere dal 1° gennaio 2022, lo Specchio B del Quadro III della Tabella 4 è sostituito dallo Specchio B del Quadro III della Tabella 4 di cui all'allegato 17 annesso alla presente legge;
- j) lo Specchio C del Quadro III della Tabella 4 è sostituito dallo Specchio C del Quadro III della Tabella 4 di cui all'allegato 18 annesso alla presente legge;
- k) i commi 2 e 3 dell'articolo 2211-bis sono sostituiti dai seguenti: "*2. A decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2026, le consistenze organiche dei ruoli degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri sono stabilite dalla tabella 4, quadro I (specchio B), quadro I (specchio B-bis), quadro II (specchio A-bis), quadro III (specchio B). 3. A decorrere dal 1° gennaio 2027 e fino al 31 dicembre 2031, le consistenze organiche dei ruoli degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri sono stabilite dalla tabella 4, quadro I (specchio C), quadro II (specchio A-bis), quadro III (specchio C).*";
- l) al comma 1 dell'articolo 828:
 - 1) al primo periodo, la parola "duecentosettantaquattro unità" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantanove";
 - 2) alla lettera g), la parola "139" è sostituita dalla seguente: "244";
 - 3) alla lettera i), la parola "sessantaquattro" è sostituita dalla seguente: "ottantaquattro";
- m) dopo l'articolo 828, inserire il seguente articolo: "*Art. 828-bis. Contingente per la tutela agroalimentare. 1. È costituito un contingente di personale dell'Arma dei carabinieri, per un totale 50 unità, da collocare in soprannumero rispetto all'organico per il potenziamento del Comando carabinieri per la tutela agroalimentare di cui all'articolo 174-bis, comma 2-bis. Il predetto contingente è così determinato:*

- a) generali di brigata: 0;
- b) colonnelli: 0;
- c) tenenti colonnelli: 0;
- d) maggiori: 0;
- e) capitani: 0;
- f) ufficiali inferiori: 0;
- g) ispettori: 34;
- h) sovrintendenti: 0;
- i) appuntati e carabinieri: 16.

2. Sono a carico del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali gli oneri connessi al trattamento economico, alla motorizzazione, all'accasermamento, al casermaggio e al vestiario.”

961-*quater*. Per le esigenze di potenziamento degli organici della Guardia di finanza:

- a) a decorrere dal 1° gennaio 2022, la tabella 1a di cui alla tabella 11.1 allegata al decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172, è sostituita dalla tabella 1a di cui all'allegato 19 annesso alla presente legge;
- b) la tabella 1 di cui alla tabella 11.2 allegata al decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172, è sostituita dalla tabella 1 di cui all'allegato 20 annesso alla presente legge;
- c) all'articolo 36, comma 41, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95:
 - 1) al primo periodo, la parola “2027” è sostituita dalla seguente: “2029”;
 - 2) al terzo periodo, la parola “2027” è sostituita dalla seguente: “2023”;
 - 3) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “*Dal 2024 al 2029 il numero di promozioni annuali di cui al presente comma è pari a due unità.*”;
- d) alla tabella 4 allegata al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - 1) alla colonna 5, «Specialità Amministrazione», il numero “5” è sostituito dal seguente: “6”;
 - 2) alla colonna «Organico», il numero “258” è sostituito dal seguente: “297”;
- e) all'articolo 3 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, dopo il comma 1-*bis* è aggiunto il seguente: “*1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2022, la consistenza organica di cui al comma 1 è fissata in 23.605 unità.*”.

961-*quinquies*. La tabella A allegata al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, recante dotazioni organiche del Corpo di polizia penitenziaria è sostituita dalla tabella A di cui all'allegato 21 annesso alla presente legge.

961-*sexies*. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione, di controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ed economico-finanziaria, di contrasto delle attività criminali e di eventuali iniziative terroristiche nonché di presidio e controllo delle frontiere, connessi tra l'altro, all'emergenza umanitaria in corso dovuta alla grave crisi internazionale in atto in Ucraina e allo svolgimento del Giubileo della Chiesa Cattolica nell'anno 2025, oltreché per implementare l'efficienza degli istituti penitenziari, tenuto anche conto delle misure recate dai commi 961-*bis*, 961-*ter*, 961-*quater* e 961-*quinquies*, fermo restando quanto previsto dall'articolo 703 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è autorizzata l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di complessive 1.574 unità delle Forze di polizia, negli anni dal 2022 al 2055, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali

Emendamento

Art. 18

I Relatori

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

«Articolo 18-bis
(Disposizioni in materia di gioco pubblico)

1. Nelle more dell'approvazione e attuazione del disegno di legge di riordino del settore giochi, previsto dal Documento di economia e finanza per l'anno 2021 quale collegato a completamento della manovra di bilancio 2022-2024, nel rispetto delle esigenze di continuità delle entrate erariali, il termine di scadenza previsto per le concessioni in materia di raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, compresi gli eventi simulati, è prorogato a titolo oneroso fino al 30 giugno 2024. Gli oneri concessori dovuti, a decorrere dal 30 giugno 2022, da versare in due rate annuali scadenti il 30 aprile ed il 31 ottobre, sono confermati nella misura definita dall'articolo 1, comma 1048, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Con provvedimento del Direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono definiti gli obblighi, per i concessionari, di presentazione di adeguate garanzie economiche, proporzionate alla nuova definizione dei termini temporali.
2. All'articolo 110, comma 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dopo la lettera *c-ter*), è aggiunta la seguente: "*c-quater*) Con provvedimento del direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro il 15 novembre di ogni anno, sono individuati gli apparecchi meccanici ed elettromeccanici di cui alla lettera *c-bis*) che non distribuiscono tagliandi e di cui alla lettera *c-ter*), basati sulla sola abilità, fisica, mentale o strategica, o che riproducono esclusivamente audio e/o video o siano privi di interazione con il giocatore, ai quali non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 38, commi, 3 e 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Per tali apparecchi resta fermo, comunque, l'obbligo di versamento dell'imposta sugli intrattenimenti di cui all'articolo 14-bis, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640. A tal fine, con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al successivo comma 7, lettera *ter*), sono previsti specifici obblighi dichiarativi.
3. Il fondo di cui all'art. 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è integrato per l'importo di euro 31.761.000 per l'anno 2022, di euro 63.522.000 per il 2023 e di euro 31.761.000 per il 2024.
4. All'onere derivante dal comma 3, pari a euro 31.761.000 per l'anno 2022, di euro 63.522.000 per il 2023 e di euro 31.761.000 per il 2024 si provvede con le maggiori entrate derivanti dal comma 1.»

22.0.100

AS 2598

Emendamento

Art. 22

I Relatori

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis

(Disposizioni urgenti per i territori colpiti da eventi sismici)

1. Al fine di favorire il completamento del processo di ricostruzione nei territori colpiti da eventi sismici, anche in relazione agli obiettivi strategici degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano nazionale per gli investimenti complementari, al comma 1, dell'art. 20-bis, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, dopo le parole: “e ai comuni della città metropolitana di Catania di cui all'allegato 1 annesso al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55” sono aggiunte le seguenti: “, nonché ai comuni interessati da eventi sismici per i quali sia intervenuta la deliberazione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, non ricompresi nei crateri sopra indicati, limitatamente agli edifici classificati alla data del 31 dicembre 2021 con esito C o E ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2015.”

2. Al comma 2 dell'articolo 11-bis del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, le parole: “dal 24 agosto 2016” sono sostituite dalle seguenti: “dal 6 aprile 2009” e le parole: “31 dicembre 2022” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2026”.»

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'articolo 20-bis, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, ha esteso ai territori interessati dagli eventi sismici del 2009 avvenuti in Abruzzo e ai territori interessati dagli eventi sismici del 2018, avvenuti nei comuni della provincia di Campobasso e nei comuni della città metropolitana di Catania, la disciplina in materia di edilizia di cui all'articolo 1-sexies, comma 1, del decreto-legge n. 55 del 2018, già prevista a favore degli edifici interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nel Centro-Italia.

In particolare, l'articolo 1-sexies, comma 1, del decreto-legge n. 55 del 2018, come convertito in legge, prevede che, in caso di interventi edilizi sugli edifici privati nei comuni compresi nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 – per come individuati dagli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016,

n. 189 - realizzati prima degli eventi sismici del 24 agosto 2016 in assenza di titoli edilizi nelle ipotesi di cui all'articolo 22, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (concernenti la realizzazione mediante segnalazione certificata di inizio di attività degli interventi di manutenzione straordinaria riguardanti le parti strutturali dell'edificio o i prospetti, degli interventi di restauro e di risanamento conservativo, riguardanti le parti strutturali dell'edificio e degli interventi di ristrutturazione edilizia diversi da quelli indicati nell'articolo 10, comma 1, lettera c) del d.P.R. n. 380 del 2001), o in difformità da essi, il responsabile dell'abuso, può presentare, anche contestualmente alla domanda di contributo, richiesta di permesso o segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria, in deroga alle previsioni del testo unico dell'edilizia che prevedono il requisito della cd. "doppia conformità", oltreché in deroga alla previsione riguardante la denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche, avendo in particolar modo riguardo a quanto rappresentato nel progetto di riparazione o ricostruzione dell'immobile danneggiato e alla disciplina vigente al momento della presentazione del progetto. Tanto, al fine di agevolare la ricostruzione di tali immobili.

La proposta normativa in esame mira a far sì che il predetto regime si applichi anche con riferimento ai comuni interessati da eventi sismici per i quali sia intervenuta la deliberazione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, non ricompresi nei crateri sopra indicati, limitatamente agli edifici, per i quali è stato accertato alla data del 31 dicembre 2021 il nesso di causalità tra i danni e l'evento sismico, secondo quanto risultante dalla classificazione con esito C o E ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2015, ossia quali edifici parzialmente inagibili (esito C) o inagibili (esito E).

Il comma 2 modifica l'articolo 11-bis del DL n. 90 del 2016 relativo alle contabilità speciali intestate ai Segretariati regionali di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. In particolare, in considerazione del fatto che il Segretariato regionale dell'Abruzzo è impegnato nelle funzioni di stazione appaltante per quanto attiene gli interventi riferiti al sisma 2009 oltre che a quello 2016, è emersa la necessità di poter autorizzare la gestione della contabilità speciale con estensione alle risorse sisma 2009.

Si tratta di interventi per i quali sono stati assunti impegni con la Regione e i Comuni, per quanto concerne la conservazione dei beni culturali e, nella fattispecie, nella ricostruzione. Sono state inoltre approvate nuove programmazioni di interventi relativi al sisma 2009 con delibera CIPESS del 2021 per 113 milioni di euro. Altre risorse finanziarie per 8 milioni di euro devono essere accreditate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri- Struttura di missione per il sisma 2009 a valere sui fondi complementari PNRR.

Contestualmente si prevede altresì che le contabilità speciali intestate ai Segretariati regionali del Ministero della Cultura per l'Abruzzo, il Lazio, le Marche e l'Umbria siano mantenute in essere fino al 31 dicembre 2026, in considerazione della necessità di completare gli interventi per la sicurezza del patrimonio culturale

RELAZIONE TECNICA

La proposta emendativa ha carattere ordinamentale e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

EMENDAMENTO

ART. 27

I Relatori

27.9.100

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 27- bis

(Proroga della Commissione consultiva tecnico-scientifica e del Comitato prezzi e rimborso operanti presso l'Agenzia italiana del farmaco)

1. All'articolo 38, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, le parole: «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».

Relazione illustrativa

L'intervento normativo in esame mira a garantire senza soluzione di continuità il funzionamento della Commissione consultiva tecnico-scientifica e del Comitato prezzi e rimborso, di cui all'articolo 19 del decreto interministeriale n. 245 del settembre 2004, i cui membri sono stati nominati con decreto del Ministro della salute del 20 settembre 2018 e già prorogati al 30 giugno 2022 dall'articolo 4, comma 8-duodecies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15.

La motivazione dell'intervento normativo muove dalla rilevanza che le menzionate Commissioni rivestono ai fini dell'operato dell'AIFA, che, come noto, nella fase di istruttoria per l'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali, ivi compresi tutti i vaccini - anche quelli per contrastare l'epidemia in corso - si avvale delle Commissioni in parola.

Pertanto, nelle more che intervenga una auspicata e organica riforma delle Commissioni, il cui funzionamento risale al 2004, si ritiene necessario garantire la funzioni di alta consulenza tecnico scientifica che le stesse assicurano ai fini dell'espletamento delle già citate funzioni istituzionali dell'AIFA, prorogando, fino al 31 dicembre 2022, l'attuale composizione delle succitate Commissioni.

Relazione tecnica

La norma in quanto misura di semplice proroga del funzionamento delle Commissioni in esame non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, rispetto al funzionamento già in corso, atteso che in continuità con quanto già previsto dall'articolo 19, comma 8, del decreto

interministeriale 20 settembre 2004, n. 245, agli oneri derivanti dal funzionamento della Commissione unica si provvede mediante le risorse di cui all'articolo 48, comma 8, lettere b), c) e c-bis) del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.